

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha violato disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell'Unione riguardo al divieto di discriminazione, alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, su cui si è fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell'Unione europea sin dalla fine degli anni '80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell'Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree low-cost veramente paneuropee. Autorizzando la Finlandia a riservare aiuti soltanto a Finnair, la Commissione europea ha ignorato il danno causato dalla crisi della COVID-19 a tali compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella connettività aerea della Finlandia. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevede un'eccezione al divieto di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevede un'eccezione alle altre regole e agli altri principi del TFUE.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che, nonostante le gravi difficoltà, la Commissione europea ha ommesso di avviare un procedimento di indagine formale e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che nella decisione la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

(¹) Decisione (UE) della Commissione europea, del 18 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) — Finlandia — COVID-19: Garanzia statale sul prestito a Finnair (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

Ricorso proposto il 29 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Rudolf Böckenholt (LLOYD'S)

(Causa T-400/20)

(2020/C 262/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG (Ostbevern, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio figurativo LLOYD'S — Marchio dell'Unione europea n. 2 957 132

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 1119/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui, respingendo il ricorso della El Corte Inglés, S.A., conferma la decisione della divisione di annullamento che accoglie parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità n. 18 381 C e conferma la cancellazione parziale del marchio dell'Unione europea n. 2 957 132 LLOYD'S (figurativo) per «articoli in queste materie (pelle e finta pelle) non compresi in altre classi, esclusa la pelle utilizzata per la fabbricazione di calzature» della classe 18;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- contraddizione con la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO nel procedimento R 562/2006-1, del 23 ottobre 2009;
- contraddizione e incoerenza della decisione circa gli argomenti su cui essa si fonda e violazione dell'articolo 32, lettera i), del regolamento delegato UE 2017/1430 della Commissione.

Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2020 — Limango / EUIPO — Consolidated Artists (limango)**(Causa T-23/19) ⁽¹⁾**

(2020/C 262/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 93 dell'11.3.2019.

Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2020 — TestBioTech / Commissione**(Causa T-534/19) ⁽¹⁾**

(2020/C 262/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 363 del 28.10.2019.

Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2020 — UPL Europe e Aceto Agricultural Chemicals / Commissione**(Causa T-612/19) ⁽¹⁾**

(2020/C 262/53)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 399 del 25.11.2019.

Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Bujar / Commissione**(Causa T-708/19) ⁽¹⁾**

(2020/C 262/54)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 10 del 13.1.2020.
